

COMUNE DI GRADO
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GRADO E L'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONE PROMOZIONE
SOCIALE _____ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
DI TAXI SOCIALE

L'anno duemiladiciannove , il giorno _____ del mese di _____, in Grado nella
residenza Municipale

TRA

il Comune di Grado in persona del Responsabile

_____, nato a il _____ e domiciliato per la carica presso il
Comune stesso, con sede in Via.

E

l'Associazione di Volontariato /Promozione sociale _____, in persona del
Rappresentante legale

_____, nato a _____ il _____ con sede in _____

PREMESSO

- Vista la L. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”;
- Vista la legge 8 Novembre 2000, n.328 " legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 08.11.2000, n. 328”;
- Vista la L.R. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”
- Visto il D.Lgs. 117/2017;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto il regolamento comunale per il servizio di taxi sociale approvato con deliberazione consiliare n. 17/2008;
- In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____;
- Vista la determinazione n. ____ di approvazione Avviso pubblico per la manifestazione di interesse riguardante l’attivazione di un progetto di Taxi sociale per la mobilità di soggetti anziani e disabili;
- Vista la determinazione n. ____ con la quale è stato selezionato il progetto per avviare la realizzazione delle attività come sopra indicate ;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 -

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione avente ad oggetto il trasporto di utenti anziani , adulti privi di rete amicale e familiare, con risorse economiche limitate , in situazione di ridotta autonomia e/o disabilità, residenti nel Comune di Grado, con mezzi attrezzati per trasporto disabili anche in carrozzella, come da progetto approvato ed allegato alla presente convenzione.

Il servizio prevede la possibilità che gli utenti come individuati dal Regolamento comunale per Servizio taxi sociale approvato con delibera consiliare n. 17/2008, possano essere supportati e accompagnati nel disbrigo di pratiche amministrative ed aiutati nel raggiungimento di strutture a

carattere sanitario, centri di cura e riabilitazione pubbliche, convenzionate e private, centri per l'effettuazione di visite mediche, analisi, cure etc...

Le suddette prestazioni vengono rese quando le stesse non sono assicurate dal S.S.N..

ART. 2-

Il servizio è organizzato nel modo seguente:

- L'ufficio del Servizio sociale comunale , previa valutazione della necessità di mobilità formulata dall'Assistente sociale, comunicherà alla associazione i nominativi, le vie di residenza degli utenti ed i luoghi di destinazione. La prenotazione avverrà entro tre giorni dall'appuntamento, salvo casi imprevedibili di urgenza;
- Le richieste potranno anche essere direttamente rivolte all'Associazione, che nel caso fornirà comunicazione al Servizio sociale comunale
- Il servizio dovrà essere svolto per l'andata e per il ritorno
- Il servizio "TAXI SOCIALE" non prevede percorsi fissi e predefiniti, ma essi vengono determinati sulla base dell'effettiva domanda di viaggio. Esso è un servizio "a chiamata", che viene svolto in tutti i giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 18,00. Può essere svolto sia individualmente che in forma collettiva .
- L'Associazione è tenuta a gestire un calendario per gli appuntamenti in relazione alle richieste pervenute e fornire risposta entro 24 ore. E' a fornire al competente ufficio comunale il nominativo della persona individuata quale referente e responsabile operativo al quale competerà l'organizzazione del servizio e del personale volontario nonché a tenere i rapporti con l'Amministrazione comunale
- gli accompagnatori individuati dall'Associazione assicurano particolare attenzione per la tutela dei trasportati durante il percorso, le operazioni di salita e di discesa
- gli utenti dovranno essere trasportati nei giorni che verranno indicati dall'Amministrazione mediante raccolta degli stessi presso le proprie abitazioni dislocate sul territorio Comunale e accompagnati presso ambulatori medici e ospedalieri, centri di riabilitazione , istituti pubblici
- l'Associazione metterà a disposizione mezzi di trasporto idonei al servizio per l'espletamento dei trasporti da effettuare con conducente
- gli utenti corrispondono al Comune le somme per i servizi fruiti di taxi sociale; eventuale incarico all'Associazione per l'incasso delle somme sarà oggetto di separato accordo.

ART. 3

1. Il conducente deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione ad un corso di 1° soccorso di educazione sanitaria e deve possedere tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida.

ART. 4

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Settore Servizi Sociali al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

2. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

3. Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:

- a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
- b) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;
- c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale;

4. E' stabilito che i soggetti che fruiscono del servizio di taxi sociale debbano essere obbligatoriamente accompagnati da altra persona nel caso di fruizione dell'indennità di accompagnamento

ART. 5

1. La durata della convenzione sarà di due anni a decorrere dal _____ al _____, con possibilità di proroga di un ulteriore anno.

ART. 6

1. Ai fini dell'espletamento del servizio, ed in caso di necessità l'Associazione su richiesta dell'Amministrazione è tenuto a fornire l'uso di ogni mezzo di trasporto necessario in base al numero di utenti da trasportare.

ART. 7

1. L'associazione si impegna a sottostare ai controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e ad adottare tutte le misure di sicurezza che dovessero essere prescritte.

2. L'associazione è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico e tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza.

3. L'Associazione dovrà curare l'igiene e la pulizia all'interno e all'esterno dei mezzi di trasporto.

4. L'Associazione dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione e sia nel caso di assenza dal lavoro del personale, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi, dovrà garantire e assicurare il servizio senza alcun onere aggiuntivo per l'ente.

ART. 8

1. Il rimborso spese spettante verrà pagato con rate semestrali posticipate.

2. L'associazione sarà tenuta a rimettere rendiconto per il rimborso spese in base ai chilometri effettuati per il servizio di taxi sociale prestato ed alle spese sostenute come da progetto approvato.

ART. 9

1. L'associazione è direttamente responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato dal personale e comunque di qualsiasi danno alle persone e alle cose nell'esercizio dell'attività.

2. L'associazione dovrà provvedere alla stipula di adeguata Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva di tutti i terzi trasportati, secondo le vigenti norme di legge, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito

ART. 10

1. L'associazione dovrà assicurare il servizio con proprio personale volontario.

2. L'associazione si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi del personale addetto al trasporto e all'assistenza.

3. Con riferimento alle norme relative alla protezione dei dati personali di cui al regolamento europeo 2016/679, l'Amministrazione comunale procederà quale titolare del trattamento dati, a designare l'Associazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la quale accetterà la nomina e si impegnerà ad osservare le

norme regolate dalla suddetta normativa nonchè in aderenza alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela di riservatezza stabilite dal Comune.

ART. 11

1. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a totale carico dell'associazione, la quale ne è la sola responsabile.
2. L'associazione rinuncia esplicitamente ad ogni e a qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Amministrazione per eventuali danni che dovessero subire dall'esecuzione del servizio.
3. In casi di gravi e/o ripetute inadempienze, constatate per iscritto, e salva sempre la possibilità dell'Associazione di controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento della nota, si procederà con motivato atto del responsabile del Servizio Socio assistenziale a disporre la rescissione del contratto.

ART. 12

1. Per ogni controversia derivante dal presente servizio è competente il foro del Tribunale di Gorizia.

Letto, approvato e sottoscritto

, li _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano le varie clausole contrattuali